

## **Linee Guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per il settore noleggio di beni strumentali**

Indice:

1. INFORMAZIONE
2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
3. MODALITA' DI ACCESSO DEI TERZI AI SITI AZIENDALI (CLIENTI E FORNITORI ESTERNI)
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5. PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE MACCHINE A NOLEGGIO

Visto il protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo 2020 su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 come aggiornato in data 23 aprile 2020. Viste la normazione in materia di contrasto all'epidemia di virus Covid-19. Premesso che il responsabile della sicurezza di ogni lavoratore è sempre e comunque il relativo datore di lavoro, altresì premesso che chiunque noleggi una macchina è, dal momento della consegna/ritiro, responsabile esclusivo della gestione della pulizia giornaliera e dell'eventuale sanificazione periodica della stessa, come di ogni altro adempimento imposto da Leggi, Regolamenti e buone prassi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di declinare sulle specifiche esigenze del settore noleggio di beni strumentali le sopraddette normative e regolamentazioni, viene suggerita alle aziende associate l'adozione delle seguenti linee guida aventi validità per la durata della pandemia Covid-19 in corso salvo, nuove disposizioni delle Autorità o l'adozione di eventuali altri specifici protocolli o revisioni.

### **1. INFORMAZIONE**

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità e aziendali in tema di contrasto all'epidemia di Covid-19 in atto, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi. In particolare, le informazioni riguardano il divieto di accesso nei locali aziendali e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

## **2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA**

Il personale ed ogni cliente o visitatore prima dell'accesso ai locali aziendali sarà obbligato a misurarsi la temperatura tramite termometro senza contatto (c.d. a pistola) messo a disposizione dall'azienda sottoscrivendo altresì apposito registro d'ingresso al fine di dichiarare l'assenza di sintomi riferibili al Covid-19 e di non essere entrato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere

informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Ove invece il datore di lavoro decida di provvedere direttamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea questo costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- a. rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- b. fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- c. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);



d. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

Il datore di lavoro informa preventivamente tramite avviso affisso chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

### **3. MODALITA' DI ACCESSO DEI TERZI AI SITI AZIENDALI (CLIENTI E FORNITORI ESTERNI)**

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori ai siti aziendali, qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (clienti, fornitori, impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali generali e specifiche.

Per l'accesso di fornitori esterni, una volta effettuata l'auto test della temperatura corporea e autocertificata l'assenza di sintomi o contatti con persone infette (come da punto 2), il fornitore deve essere indirizzato a seguire procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori, trasportatori, clienti e/o altro personale esterno è vietato l'uso dei servizi igienici del personale aziendale possono essere individuati/installati servizi igienici dedicati.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

#### *3.1. ATTIVITA' DI TRASPORTO DEI MEZZI*

Gli autisti dipendenti dalle aziende del settore durante le operazioni di scarico/consegna e carico/ritiro presso clienti dovranno sempre osservare la distanza di almeno un metro da chiunque e comunque indossare mascherina (preferibilmente FFP2 o FFP3) guanti ed eventuali dispositivi previsti dalla normativa vigente.

Gli stessi dovranno essere dotati dall'azienda di prodotti per la disinfezione approvati dalle autorità sanitarie per il contrasto al Covid-19, affinché disinfettino le superfici di contatto delle macchine (es. quadri comando, cancelletti delle ceste, cruscotti ecc.) prima di operare.

Gli stessi saranno altresì dotati di prodotti sanificanti per la disinfezione delle mani ove non sia possibile il lavaggio con acqua e sapone.



Si raccomanda l'estensione contrattuale pattizia ai trasportatori terzi operanti per le aziende del settore delle stesse precauzioni di cui al comma precedente.

### 3.2. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO CANTIERI E SITI DI TERZI

I tecnici manutentori che si recassero ad operare presso clienti dovranno indossare, prima di accedere al sito, mascherina protettiva, occhiali e guanti monouso; Il tecnico manutentore nel segnalare il proprio accesso al referente del sito dovrà richiedere se siano in atto particolari rischi legati al Covid-19 (casi di contagio, cantiere in quarantena ecc.) confrontandosi con i propri responsabili in caso di dubbio sulla sicurezza operativa in cantiere.

Il tecnico dovrà osservare le norme di prevenzione e contrasto al Covid-19 sia generali (distanziamento sociale, uso DPI ecc.) che specifiche del sito (zone di accesso ecc.)

Le aziende potranno dotare i propri tecnici operanti esternamente di termometro senza contatto (cosiddetta pistola) per l'auto misurazione della temperatura corporea.

Le aziende doteranno i propri tecnici operanti esternamente di prodotti per la disinfezione approvati dalle autorità sanitarie per il contrasto al Covid-19, affinché possano disinfettare le superfici di contatto delle macchine (es. quadri comando, cancelletti delle ceste, cruscotti ecc.)

## 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

La pulizia potrà essere effettuata da aziende di pulizie o dagli stessi dipendenti aziendali in orario di lavoro.

La disinfezione potrà essere altresì effettuata da aziende esterne o da dipendenti in orario di lavoro ove adeguatamente formati e seguendo apposite procedure operative conformi alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro con l'impiego di prodotti e metodologie di sanificazione approvati dalle Autorità Sanitarie per il contrasto al Covid-19.

Le attrezzature di lavoro condivise che dunque possono essere utilizzate da più lavoratori quali *trapano, flessibile, pistola idropulitrice, fascia, catena, sollevatore pneumatico ecc.* ed i DPI collettivi quali maschera per saldatura devono essere disinfettati/sanificati a cura dell'utilizzatore al termine dell'impiego a norma della [circolare 5443](#).

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

## 5. PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE MACCHINE A NOLEGGIO

Definizioni:

La pulizia è l'insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione).

La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

La disinfezione consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.

La sanificazione è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti o oggetti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

Al fine di tutelare i lavoratori ed i clienti tutti i mezzi devono essere puliti e le superfici di contatto (cruscotti, comandi, balaustre, pulsantiere, quadri comando, volante, postazioni di lavoro ecc.) disinfettati/sanificati prima di essere mantenuti, movimentati e/o dati a noleggio, garantendo uno standard igienico di base valido per tutto il settore e rispettoso delle disposizioni delle Autorità Sanitarie.

La sanificazione completa è un'eventuale attività aggiuntiva che innalza ulteriormente il livello di salubrità e sicurezza dell'attrezzatura interessata e può essere attivata a richiesta del cliente, la sanificazione DEVE essere svolta sempre in caso di contatto con presenza di una persona con Covid-19.

Le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere compiute rispettando procedure di sicurezza, indossando appositi DPI e, ove necessario, dopo apposita valutazione dei rischi (es. rischio chimico delle sostanze disinfettanti impiegate) e formazione ai lavoratori coinvolti.

Il lavaggio a pressione dovrà essere svolto indossando almeno maschere FFP2, occhiali protettivi e guanti monouso, è raccomandato l'uso di tute monouso, sopra-tute o similari.

La disinfezione e la sanificazione devono essere attuate utilizzando metodologie e prodotti indicati dalle Autorità Sanitarie come adatti ed ammessi per il contrasto al virus Covid-19. (Attualmente in base alla circolare 5443 del 22/02/2020 per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro).

**Le attività di disinfezione/sanificazione delle parti a contatto con le mani dell'operatore e l'eventuale sanificazione della macchina potranno essere annotate sul registro delle manutenzioni della stessa e sarà opportunamente pubblicizzato ai clienti per mantenere e incrementare la fiducia nel noleggio e la buona reputazione delle aziende del settore.**



#### *5.1. USO DELLE PIATTAFORME AEREE E DEI MEZZI CABINATI*

Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie ed alla lavorazione specifica.

In caso di compresenza di più operatori nel cestello delle PLE si ritiene sempre necessario l'uso di mascherine chirurgiche e guanti da parte dell'operatore della piattaforma e l'uso di occhiali o visori.

Nel caso di compresenza nella cabina di un qualsiasi mezzo (es. autocarrate, furgoni etc.) si ritiene sempre necessario l'uso di mascherine chirurgiche e guanti da parte di ognuno, l'uso di occhiali o visori è consigliato.